

Novità Green Pass (e accesso luoghi di lavoro)

Vi informiamo che il D.L. n. 24/2022, oltre a sancire, il **31 marzo 2022**, la fine dello stato d'emergenza (durato più di due anni), stabilisce le seguenti nuove regole per l'accesso ai luoghi pubblici, alle attività ricettive e sportive, nonché ai luoghi di lavoro.

Dal 25 marzo è possibile per tutti, compresi gli **over 50**, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base per il quale **dal 1° maggio è eliminato l'obbligo**.

L'**obbligo** di avvenuta **vaccinazione** è prorogato fino al **15 giugno 2022** per le seguenti categorie:

- personale della scuola;
- personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico;
- polizia locale e personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
- il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.

Dal **1° aprile non è più richiesto** alcun tipo di **green pass**, né base né rafforzato, per l'accesso alle seguenti attività:

- **consumo** di cibo e bevande all'aperto;
- **attività sportive outdoor**;
- **negozi e attività commerciali, uffici pubblici, musei**;
- **hotel** (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
- **trasporto pubblico** locale, metropolitane autobus e tram.

Dal 1° al 30 aprile 2022, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto **green pass base**:

- a) **mense e catering** continuativo su base contrattuale;
- b) **servizi di ristorazione** svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- c) **concorsi pubblici**;
- d) **corsi di formazione** pubblici e privati, salvo alcune eccezioni (art. 9-ter.1, 4-ter.1 e 4-ter.2 D.L. n. 44/2021);
- e) **colloqui visivi** in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- f) partecipazione del pubblico agli **spettacoli** aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono **all'aperto**.

Abolito, dal 1° aprile 2022, il green pass base per l'accesso ai negozi per i servizi alla persona (come estetisti e parrucchieri), **banche e poste.**

Sempre **dal 1° al 30 aprile 2022**, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto **green pass rafforzato**, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- b) convegni e congressi;
- c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Resta **confermato l'obbligo, fino al 30 aprile 2022**, di indossare le **mascherine** di tipo **FFP2** "in tutti i **luoghi al chiuso**", tranne in case private e scuole (che hanno regole proprie).

Inoltre, sempre **fino al 30 aprile**, vanno indossate le mascherine FFP2 per:

- l'utilizzo dei **mezzi di trasporto**, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico;
- l'**accesso** a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento);
- gli **spettacoli** aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- **eventi e competizioni sportive.**